Senato della Repubblica XIX Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 1095

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023

Indice

. DDL S. 1095 - XIX Leg.	
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	
1.2.1. Testo DDL 1095	4
1.3. Trattazione in Commissione	33
1.3.1. Sedute	34
1.3.2. Resoconti sommari	35
1.3.2.1. 3 [^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	36
1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 82 (pom.) del 07/05/2	02437
1.4. Trattazione in consultiva	49
1.4.1. Sedute	50
1.4.2. Resoconti sommari	51
1.4.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)	52
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 56 (pom., Sottocomm.	pareri) del
07/05/2024	53
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	55
1.4.2.2.1. 5°Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 234 (ant.) del 30/04/2024	56

1. DDL S. 1095 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1095

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1095

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale (TAJANI)di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2024

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023

Onorevoli Senatori. -

La Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina Democratica e Popolare, firmata ad Algeri il 22 luglio 2003, si inserisce nel quadro di una più stretta collaborazione avviata con i Paesi dell'area mediterranea, perseguita dall'Italia con l'obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità e al terrorismo.

Con tale Convenzione i rapporti italo-algerini nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti.

La Convenzione presenta un'ampia e puntuale disciplina della materia dell'estradizione, dai fatti-reato che ne delimitano l'ambito di operatività alle modalità di trasmissione della domanda di estradizione e della sua esecuzione. Inoltre introduce e disciplina l'estradizione semplificata e l'estradizione temporanea, istituti divenuti patrimonio della maggior parte degli accordi in questa materia, nonché l'arresto provvisorio per fini estradizionali.

Il testo normativo si compone di 19 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.

Il 29 settembre 2023, è intervenuto uno Scambio di lettere con il quale le due parti hanno modificato l'articolo 5 della Convenzione, per adeguarlo ai vigenti principi costituzionali in materia di divieto di estradizione nel caso di reati puniti con la pena di morte dalla legge della Parte richiedente. Tale modifica ha reso possibile l'avvio del procedimento di ratifica da parte italiana.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione del 22 luglio 2003 unitamente allo Scambio di lettere del 29 settembre 2023. L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione, espressamente riferito alla Convenzione del 2003, come modificata dallo Scambio di lettere del 2023, per chiarire che la prima non potrà entrare in vigore disgiuntamente dal secondo. L'articolo 3 contiene le occorrenti disposizioni finanziarie. L'articolo 4 disposizioni sull'entrata in vigore.

L'art. 1 della Convenzione, nel prevedere il generale impegno degli Stati Contraenti all'estradizione reciproca, l'articolo in esame fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.



- L'art. 2, nel disciplinare l'ambito d'applicazione dell'estradizione, sancisce il principio della doppia incriminabilità ed individua i reati che possono dar luogo all'estradizione attraverso il metodo c.d. *eliminativo*, disponendo nell'ipotesi di estradizione processuale l'estradibilità per i reati puniti con pena superiore ad un anno, e nell'ipotesi di estradizione esecutiva, l'estradibilità nei casi in cui la pena complessiva da scontare sia superiore ai sei mesi. La disposizione in esame disciplina infine l'ipotesi in cui la domanda di estradizione concerna più fatti reato, alcuni dei quali non rispettino i limiti di pena suindicati.
- L'art. 3 disciplina i casi di rifiuto dell'estradizione. Tra questi, oltre alle ipotesi tradizionalmente previste nei trattati e nelle convenzioni in materia (amnistia, prescrizione, reati commessi da persona minorenne), è contemplato:
- il rifiuto delle domande di estradizione richieste per reati militari;
- il rifiuto laddove vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa: sul punto è peraltro precisato che la circostanza che il procedimento si è svolto in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione.
- L'art. 4 prevede l'ipotesi del perseguimento penale nello Stato richiesto, su espressa richiesta della Parte richiedente, nel caso di rifiuto dell'estradizione per ipotesi diverse da quelle contemplate dal precedente articolo 3.
- L'art. 5, nella versione originaria, disciplinava i casi di richiesta di estradizione per reati puniti con la pena di morte dalla legge della Parte richiedente, prevedendo che potesse procedersi all'estradizione soltanto ove fosse intervenuto un provvedimento di commutazione della pena capitale in pena di altra specie. In mancanza di tale provvedimento, l'estradizione sarebbe stata rifiutata, così come sarebbe stata rifiutata nelle ipotesi di "estradizione processuale", vale a dire ogni qual volta l'estradizione venisse richiesta nel corso di un procedimento non ancora definito che concerna un reato punibile anche con la pena di morte.
- L'art. 5, come riformulato dallo Scambio di lettere del 29 settembre 2023, prevede oggi invece che, se il reato per il quale è richiesta l'estradizione è punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte, e se la pena di morte non è prevista dalla legislazione della Parte richiesta, la Parte richiesta subordina l'estradizione alla condizione che la pena di morte non sia applicata alla persona richiesta, o se, per motivi legali, tale condizione non può essere rispettata dalla Parte richiedente, la Parte richiesta subordina l'estradizione alla condizione che la pena di morte, in caso sia pronunciata, non sia eseguita; viene, inoltre, specificato che, se la Parte richiedente accetta tale condizione posta all'estradizione, dovrà attenervisi.
- L'art. 6 individua i documenti che devono essere allegati alla domanda d'estradizione, quali quelli concernenti le indicazioni sull'identità dell'estradando, quelli relativi alla descrizione della condotta contestata con l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, incluse le norme sulla prescrizione, oltreché il provvedimento restrittivo o la sentenza di condanna. La disposizione in esame stabilisce inoltre che la domanda deve essere presentata esclusivamente per via diplomatica.
- L'art. 7 prevede la possibilità di richiesta di informazioni aggiuntive da parte del paese richiesto.

L'art. 8, nel precisare che la parte richiesta debba comunicare senza indugio alla parte richiedente la decisione sulla domanda di estradizione, introduce l'obbligo di motivare l'eventuale provvedimento di rifiuto, anche parziale. La disposizione fissa, poi, in quaranta giorni (prorogabile di altri venti) il termine, decorrente dalla data della comunicazione della decisione alla Parte richiesta, per la consegna dell'estradato. Il mancato rispetto del suddetto termine determina l'inefficacia della decisione dell'estradizione, con conseguente immediata liberazione dell'estradando.

L'art. 9 introduce la possibilità per il paese richiedente di domandare il sequestro e la successiva consegna, nel rispetto della legislazione del paese richiesto, degli oggetti costituenti mezzo di prova o provento del reato. Sono fatti salvi i diritti che la parte richiesta o terzi abbiano acquistato su tali oggetti. In caso di accertata esistenza di detti diritti, quegli oggetti dovranno essere restituiti al termine del processo senza oneri di spesa per lo Stato richiesto.

L'art. 10 disciplina la consegna rinviata e la consegna temporanea.

L'art. 11 disciplina l'istituto dell'arresto provvisorio a fini estradizionali, prevedendo che la richiesta può essere inviata all'autorità competente della parte richiesta o direttamente o a mezzo Interpol. In caso di arresto, la domanda di estradizione dovrà pervenire alla parte richiesta entro il termine di 40 giorni decorrente dalla data dell'arresto stesso, pena la sua inefficacia.

L'art. 12 introduce una semplificazione nelle procedure di estradizione: è consentito prescindere dalle regole di documentazione previste dall'art. 6 della Convenzione, in presenza del consenso dell'estradando, consenso che è valido solo se reso, alla presenza di un difensore, ad un rappresentante del potere giudiziario, che deve informare l'estradando dei diritti riconosciutigli dalle disposizioni normative.

L'art. 13 introduce il principio di specialità, consolidato in materia dall'art.14 della Convenzione di Parigi del 1957 e dagli artt. 699 e 721 del codice di procedura penale, che limita l'estradizione al titolo specifico per il quale è concessa, attribuendo all'estradato l'immunità nel paese richiedente per fatti diversi commessi anteriormente alla consegna o per i medesimi fatti oggetto della domanda ma diversamente qualificati e per i quali l'estradizione non sarebbe stata concessa (ad esempio perché puniti con pena inferiore ad un anno).

L'art. 14 disciplina l'ipotesi della presentazione di più domande di estradizione avanzate contemporaneamente nei confronti della stessa persona, fissando i criteri cui deve attenersi lo Stato richiesto nella scelta dello Stato richiedente da preferire, ispirandosi ai principi indicati nell'art. 697, comma secondo del codice di procedura penale.

La riestradizione in un uno Stato terzo è regolata dall'art. 15, che la permette qualora lo Stato richiesto vi consenta.

L'art. 16 disciplina il transito sul territorio di una delle parti contraenti: esso potrà avvenire sulla base di una domanda che abbia i requisiti indicati dall'art. 6 dell'Accordo. È espressamente escluso il transito di persone imputate di reati che la parte richiesta consideri, sulla base dell'accordo, di carattere politico o militare mentre il transito del cittadino della parte richiesta può essere rifiutato.

La norma indica inoltre i documenti che la parte richiedente dovrà fornire e disciplina il transito per via aerea.

Il regime delle spese è disciplinato **dall'art. 17**: le spese sono a carico dello Stato richiesto fino alla consegna alle autorità dello stato richiedente; le spese sostenute per il trasporto dell'estradato sono a carico dello Stato richiedente.

L'art. 18, relativo alla traduzione degli atti, dispone che i documenti vengano redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da una traduzione in lingua francese.

L'art. 19 stabilisce infine che l'entrata in vigore della Convenzione è subordinata allo scambio degli strumenti di ratifica e prevede la possibilità della "denunzia della Convenzione" statuendo che, in caso di denuncia, la Convenzione cesserà di avere efficacia dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

4



Relazione tecnica

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.

Spirito di tale Trattato è quello di migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza.

Ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, ciascuna Parte Contraente si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato richiedente, al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti 448 cittadini algerini presso strutture penitenziarie italiane e viceversa solo un connazionale italiano ristretto presso strutture algerine.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro potranno trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia, in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali previsti nel Trattato, almeno due (2) estradandi all'anno.

Considerato che il passaggio aereo dalla Repubblica Algerina Democratica e Popolare verso l'Italia (sola andata – tariffa Alitalia, classe economica) è pari mediamente a circa € 220,00, l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 estradandi (articolo 17)

• € 220,00 (passaggio aereo) X 2 (n. estradandi max annuo) = € 440,00 (oneri valutati)

• Spese di viaggio per gli accompagnatori (articolo 17)

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun estradando e una diaria di € 109,09 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 72,73 (109,09 – 36,36). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali,



come nel caso dell'Algeria, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto 72,73 51,65 = € 21,08;
- su tale quota di € 21,08 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,629607 determinando un importo imponibile pari a € 34,35, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 11,23;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 72,73 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 11,23, determinando un importo complessivo di € 83,96, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 83,96.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata non superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business ed il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo di andata (prezzo viaggio in business class) è pari quindi a circa € 400,00, mentre il prezzo del viaggio di ritorno è pari ad € 220,00 (prezzo in economy class), per un totale pari ad € 620,00 per ciascun accompagnatore.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia, una missione di **2 giorni** (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento dell'estradando e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due estradizioni l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma Algeri (Capitale della Repubblica Algerina) andata e ritorno:
 € 620,00;
- Spese di viaggio € 620,00 x 2 accompagnatori (2 x ogni estradando) x 2 missioni annue
 = € 2.480,00;
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 83,96 (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 2 giorni di missione = € 671,68;

 Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 missioni annue x 1 notte = € 520,00.

TOTALE SPESE DI MISSIONE \in 2.480,00 + 671,68 + 520,00 = \in 3.671,68 arrotondato \in 3.672,00 (oneri valutati)

Spese di traduzione di atti e documenti (articoli 18)

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € 4.000,00 (oneri valutati).

Spese per il trasporto delle cose sequestrate (articoli 17)

Gli eventuali costi per il trasporto delle cose sequestrate all'estradando (art. 17) sono ricompresi nel prezzo del biglietto aereo. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile trasportare le cose per via aerea, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario ammonta a € 10.000,00 annui (oneri valutati).

Si precisa che dal transito dell'estradando (art. 16) non deriveranno nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica. La disposizione in esame, presente in tutti gli accordi di estradizione, contiene infatti disposizioni di natura meramente procedurale ed è volta a consentire il transito dell'estradando nel territorio di uno dei due Stati firmatari quando l'estradizione ha avuto origine in un paese terzo. In tale circostanza, pertanto, gli eventuali oneri non derivano dal provvedimento in esame, ma dall'accordo vigente tra l'Italia ed il paese terzo, in base al quale l'estradizione viene effettuata.

Quando, invece, il transito dell'estradando avviene sul territorio italiano, la custodia è eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine e non comporta, pertanto, maggiori costi per la finanza pubblica.

Ad ogni modo si segnala che, stante la posizione geografica dei due Stati, il transito di un estradando per l'Italia o l'Algeria è una eventualità improbabile.

Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato in materia di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare determina oneri annualmente quantificati in euro 18.112,00 di cui € 14.440 a carico dello Stato di previsione del Ministero della giustizia e € 3.672 a carico dello Stato di previsione del Ministero dell'Interno.

RIEPILOGO TRATTATO DI ESTRADIZIONE

L'onere totale derivante dal Trattato di estradizione ammonta a € 18.112,00 (in cifra tonda) annui a decorrere dal 2024. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 – 2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'Economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento estradandi	ϵ	440
(onere valutato)		
Spese viaggio accompagnatori	€	2.480
(onere valutato)		
Spese missione accompagnatori	€	520
(onere valutato)		
Spese pernottamento accompagnatori	€	672
(onere valutato)		
Spese traduzione atti	€	4.000
(onere valutato)		
Spese trasferimento cose	€	10.000
(onere valutato)		
TOTALE		10 112
TOTALE	€	18.112





DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Brops / head otte

28/03/2024



Analisi tecnico-normativa (ATN)

Parte I - Aspetti tecnico - normativi di diritto interno

Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Con la Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le nome e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul loro territorio, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo delta libertà personale.

La Convenzione risulta essere in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art, 696 c.p.p. che stabilisce il principio delta prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generate sul diritto interno; art 697 722 c.p.p. che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La Convenzione non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La Convenzione rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La ratifica della Convenzione avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione. La riformulazione dell'art. 5 della Convenzione è inoltre in linea con il divieto costituzionale in tema di pena di morte.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La Convenzione non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto speciale né con quelle degli enti locati.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

La Convenzione, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

La Convenzione ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione"

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esamedel Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento di ratifica della Convenzione.

 Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto della Convenzione è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di estradizione.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La Convenzione non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione. In particolare, non vi è contrasto con la Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

La Convenzione non appare neppure in contrasto con il Il Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

La Convenzione appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di estradizione.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

La Convenzione segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e del II Protocollo addizionale alla stessa apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

La Convenzione non introduce nuove definizioni normative.

 Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La Convenzione non contiene riferimenti ad altre leggi.

 Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

La Convenzione non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e Ioro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La Convenzione non produce effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La Convenzione non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica ed è conclusa per una durata illimitata. È previsto che ciascuna parte possa denunciarla in ogni momento e che la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alta data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica. I termini contenuti nella Convenzione appaiono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo della Convenzione sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.

Dichiarazione di esclusione dell'AIR

Al Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 06.03.2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo Min.Plen, Stefano Soliman

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

- 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
- *a)* Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003;
- b) Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 2 dello Scambio di lettere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 18.112 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica

Algerina Democratica e Popolare di seguito denominate "le Parti
contraenti",

DESIDERANDO sviluppare la loro cooperazione giudiziaria in materia di estradizione,

HANNO CONVENUTO quanto segue.

Articolo 1

Obbligo di estradizione

Le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme ed alle condizioni stabilite della presente Convenzione, le persone perseguite o condannate dalle loro rispettive autorità giudiziarie.

Articolo 2

Reati che danno luogo all'estradizione

- L'estradizione è concessa per fatti che la legge di entrambe le Parti punisce con una pena privativa della libertà di durata superiore ad un anno.
- Se l'estradizione è domandata per l'esecuzione di una o più pene, la durata della pena complessiva ancora da scontare deve essere superiore a sei mesi.
- 3. Se la domanda di estradizione riguarda più fatti distinti in relazione ad alcuni dei quali non sussistono le condizioni relative al quantum della pena prevista nei paragrafi 1 e 2, l'estradizione, se concessa per un fatto rispetto al quale le suddette condizioni sussistono, è concessa anche per gli altri.

4. In materia di tasse e imposte, dogane e cambi, l'estradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

Articolo 3

Motivi di rifiuto dell'estradizione

L'estradizione è rifiutata:

- a) se il reato è coperto da amnistia nella Parte richiesta e questa aveva giurisdizione relativamente allo stesso;
- b) se alla data della domanda la pena o il reato è prescritto secondo la legge di almeno una delle Parti;
- c) se al tempo del commesso reato la persona richiesta era minorenne secondo la legge della Parte richiesta;
- d) se per lo stesso fatto la persona richiesta è stata giudicata con sentenza definitiva della Parte richiesta e, in caso di condanna, se la pena sia stata eseguita, se sia in fase di esecuzione o se non possa essere più eseguita;
- e) se per lo stesso fatto la persona richiesta è oggetto di un processo sul territorio della Parte richiesta o se l'Autorità giudiziaria di tale Parte abbia deliberato di non esercitare l'azione penale;
- f) se per lo stesso fatto la persona richiesta è stata già giudicata da uno Stato terzo con sentenza definitiva;
- g) se esistano serie ragioni per ritenere che l'azione penale o la condanna della persona richiesta sia fondata su considerazioni relative alla razza, alla lingua, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alle opinioni o alla appartenenza politica e alle condizioni personali o sociali;
- h) se si tratta di reato esclusivamente militare secondo la legge della Parte richiesta;
- i) se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta è stata o sarà sottoposta, per il fatto per il quale è domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si è svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione.

Articolo 4

Perseguimento

- In caso di rifiuto dell'estradizione per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 3 della presente Convenzione e a domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente deve fornire la documentazione processuale ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
- La Parte richiesta comunica senza indugio alla Parte richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.

Articolo 5

Pena di morte

Se il reato per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena capitale dalla legge della Parte richiedente, la Parte richiesta subordina l'estradizione a condizione che la Parte richiedente si impegni a raccomandare al Capo dello Stato la commutazione della pena di morte con altra di specie diversa.

Articolo 6

Domanda di estradizione e documenti giustificativi

- Alla domanda di estradizione devono essere allegati:
 - a) i dati segnaletici della persona richiesta e qualsiasi informazione utile a identificarla e a determinarne la nazionalità nel caso in cui queste informazioni non siano già state fornite al momento della trasmissione della domanda di arresto provvisorio;
 - b) un'esposizione dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta con l'indicazione della data e il luogo della loro consumazione e la loro qualificazione giuridica;
 - c) una copia delle disposizioni di legge applicabili, incluse le norme sulla prescrizione;
 - d) l'originale o copia autentica del provvedimento restrittivo o della sentenza di condanna.
- La domanda di estradizione e i documenti giustificativi sono trasmessi attraverso i canali diplomatici.

Articolo 7

Informazioni complementari

- Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti a soddisfare le condizioni della presente Convenzione, la Parte richiesta può chiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro un termine da essa indicato.
- Dette informazioni complementari possono essere chieste e comunicate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 8

Decisione e consegna.

- La Parte richiesta fa conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione. Il rifiuto, anche parziale, deve essere motivato.
- Se l'estradizione è concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente del luogo della consegna e della data a partire dalla quale è possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni della libertà personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.
- Il termine della consegna è di quaranta giorni dalla data della comunicazione della decisione alla Parte richiesta e, a domanda motivata della Parte richiedente, può essere prorogato per non oltre venti giorni.
- 4. Tuttavia, in caso di circostanze eccezionali che impediscono la consegna o la presa in consegna dell'estradando, la Parte interessata informa l'altra Parte prima della scadenza del termine previsto. Le due Parti si accorderanno su un'altra data di consegna.
- 5. La decisione di concessione dell'estradizione diventa inefficace se, nei termini suddetti, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando. In tal caso quest'ultimo è immediatamente posto in libertà e la Parte richiesta potrà rifiutare l'estradizione per lo stesso fatto.

Articolo 9

Consegna di oggetti

- Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e consegnerà, nella misura consentita dalla propria legislazione, gli oggetti:
 - a) che possono costituire mezzo di prova, o
 - b) che, proventi del reato, siano stati trovati, al momento dell'arresto, in possesso della persona richiesta o scoperti successivamente.
- La consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sarà
 effettuata anche nel caso in cui l'estradizione già concessa non abbia
 potuto aver luogo a causa della morte o dell'evasione della persona da
 estradare.
- Quando i suddetti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, quest'ultima potrà, ai fini di un procedimento penale in corso, trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che le vengano restituiti.
- Restano comunque salvi i diritti che la Parte richiesta o terzi abbiano acquistato su tali oggetti. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, al termine del processo, restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta.

Articolo 10

Consegna rinviata o temporanea

- La Parte richiesta potrà, dopo aver deciso sulla domanda di estradizione, rinviare la consegna della persona richiesta affinché questa possa essere da essa perseguita o, se è già stata condannata, affinché possa scontare, sul suo territorio, la pena inflittale per un fatto diverso da quello per cui l'estradizione è richiesta.
- Invece di rinviare la consegna, la Parte richiesta potrà consegnare temporaneamente alla Parte richiedente la persona richiesta alle condizioni che saranno stabilite di comune accordo tra le Parti.

Articolo 11

Arresto provvisorio. Contenuto, effetti, trasmissione della richiesta.

 In caso di urgenza, l'Autorità competente della Parte richiedente può domandare l'arresto provvisorio di una persona ricercata. La Parte

richiesta deciderà sulla domanda e sulle misure coercitive in conformità della propria legge interna.

- 2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere:
 - a) ogni elemento che consenta l'identificazione certa della persona;
 - b) l'indicazione del provvedimento restrittivo e la descrizione del fatto, inclusa la data e luogo di consumazione;
 - c) l'indicazione della pena prevista per il reato o della pena che deve essere eseguita;
 - d) la dichiarazione dell'intenzione di presentare domanda di estradizione.
- La domanda di arresto provvisorio può essere trasmessa alla autorità competente della Parte richiesta o direttamente anche a mezzo telefax o mediante Interpol.
- L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive diventano inefficaci se la domanda di estradizione e i relativi documenti giustificativi non pervengono alla Parte richiesta entro il termine di quaranta giorni
- La Parte richiesta informa immediatamente l'altra Parte del seguito riservato alla sua domanda comunicandole la data dell'arresto e le misure coercitive applicate.
- L'inefficacia dell'arresto provvisorio non impedisce un nuovo arresto, la nuova applicazione di misure coercitive e una nuova domanda di estradizione.

Articolo 12

Procedura semplificata di estradizione

- L' estradizione di una persona ricercata può essere concessa senza alcuna procedura formale, se non espressamente vietata secondo il diritto della Parte richiesta, a condizione che la persona ricercata dichiari il proprio consenso al riguardo.
- 2. La dichiarazione di consenso della persona ricercata è valida se resa con l'assistenza di un avvocato ad un rappresentante del potere giudiziario della Parte richiesta, che ha l'obbligo di informare la persona ricercata del diritto a valersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto a valersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione.

- La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui è reso atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.
- L'estradizione semplificata esonera la Parte richiedente dalla presentazione di formale domanda di estradizione con la documentazione di cui all'art. 6.

Articolo 13

Specialità

- 1. La persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo alla estradizione, salvo che nei casi seguenti:
 - a) In caso di estradizione con rinuncia alla specialità ovvero
 - b) Quando la Parte che l'ha estradata vi acconsenta. In tale caso si dovrà presentare una domanda corredata dei documenti prescritti dall'art. 6 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato. Tale consenso verrà concesso quando il reato per il quale è richiesto comporta di per sé l'obbligo dell'estradizione in virtù della presente Convenzione.
 - c) Allorquando, avendo avuto la possibilità di farlo, la persona estradata non abbia lasciato, entro quarantacinque giorni (45) successivi al suo rilascio definitivo, il territorio della Parte alla quale è stata consegnata oppure se vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato.
- Tuttavia, la Parte richiedente potrà prendere le misure necessarie in vista di un eventuale espulsione dal territorio, di una interruzione della prescrizione in conformità con la propria legislazione o di un ricorso ad un procedimento contumaciale.
- Allorquando la qualificazione data al fatto incriminato venga modificata nel corso del procedimento, la persona estradata non sarà perseguita o giudicata che nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato così nuovamente qualificato consentano la estradizione.

Articolo 14

Domanda di estradizione da parte di più Stati

- Se la Parte richiesta riceve dalla Parte richiedente e da uno o più altri Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, sia per lo stesso reato sia per reati diversi, l'autorità di esecuzione della Parte richiesta decide a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.
- A tal fine saranno presi in considerazione la gravità ed il luogo del reato commesso, la data delle domande, la nazionalità della persona estradanda, la possibilità di una ulteriore estradizione verso un altro Stato.

Articolo 15

Riestradizione

Salvo il caso previsto al paragrafo 1 dell' art. 14, il consenso della Parte richiesta sarà necessario per permettere alla Parte richiedente di consegnare la persona che le sia stata consegnata ad uno Stato terzo e che sia da esso ricercata per reati precedenti alla consegna. La Parte richiesta potrà esigere la produzione dei documenti previsti dell'art. 6 della presente Convenzione.

Articolo 16

Transito

- Il transito sul territorio di una delle Parti contraenti sarà concordato su domanda indirizzata nelle forme di cui all'art. 6, purché non si tratti di un reato che la Parte richiesta del transito consideri di carattere politico o puramente militare ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione.
- Il transito di un cittadino della Parte richiesta del transito, potrà essere rifiutato.
- Salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, sarà necessaria la produzione dei documenti previsti dall'art. 6.
- Nel caso in cui venga utilizzata la via aerea, si applicano le disposizioni seguenti:
 - a) Quando non si prevede alcun atterraggio, la Parte richiedente ne informerà la Parte il cui territorio sarà sorvolato e attesterà l'esistenza di uno degli atti previsti al comma b) e d) dell'art. 6.

- In caso di atterraggio fortuito, questa comunicazione produrrà gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio e la Parte richiedente inoltrerà regolare domanda di transito;
- b) Quando si prevede un atterraggio, La Parte richiedente inoltrerà regolare domanda di transito.
- 5. Il transito della persona estradata non si effettuerà attraverso un territorio ove si ha ragione di credere che per motivi di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, la vita o la libertà di detta persona potrebbero essere minacciate.

Articolo 17

Spese

- Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese sostenute sul suo territorio per l'arresto e la detenzione della persona della quale è stata richiesta l'estradizione fino al momento della consegna.
- Sono a carico della Parte richiedente tutte le spese sostenute per il trasporto della persona estradata dal territorio della Parte richiesta.

Articolo 18

Lingua

Le domande di estradizione, gli atti e i relativi documenti sono redatti nella lingua della Parte richiedente e sono accompagnati da una traduzione in lingua francese.

Articolo 19

Ratifica ed entrata in vigore

- La presente Convenzione sarà ratificata conformemente alla legislazione in vigore in ciascuna Parte.
- La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
- 3. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarla in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Algeri il 22 luglio 2003, in due riginali, ciascuno nelle lingue araba ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare

Il Ministro della Giustizia

Oll Still

Il Ministro della Giustizia e Guardia Sigilli

Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare

Palermo, il 29 settembre 2023

La Repubblica Italiana Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana, Carlo Nordio

Al Signor Ministro della Giustizia della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abderrachid Tabi.

Signor Ministro,

Viste le difficoltà incontrate per l'entrata in vigore della Convenzione relativa all'estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, firmata in Algeri il 22 luglio 2003,

Si sono svolte discussioni tra i rappresentanti del Governo italiano e i rappresentanti del Governo algerino, segnatamente le sessioni di negoziati tra esperti italiani e algerini, tenutesi ad Algeri, rispettivamente il 16 maggio 2019 e il 06 settembre 2023, in base alle quali è stato convenuto che :

1- L'articolo 05 di detta Convenzione sia modificato come segue :

In lingua italiana

"Se il reato per il quale è richiesta l'estradizione è punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte, e se la pena di morte non è prevista dalla legislazione della Parte richiesta, la Parte richiesta subordina l'estradizione alla condizione che la pena di morte non sia applicata alla persona richiesta, o se, per motivi legali, tale condizione non può essere rispettata dalla Parte richiedente, la Parte richiesta subordina l'estradizione alla condizione che la pena di morte, in caso sia pronunciata, non sia eseguita. Nel caso in cui la Parte richiedente accetti l'estradizione a tale condizione, dovrà attenervisi".

In lingua araba

" إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام حسب قانون الطرف الطالب، وكانت عقوبة الإعدام غير منصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب منه التسليم أن يجعل التسليم مشروطا بعدم فرض عقوبة الإعدام ضد الشخص المطلوب، أو، إذا لم يتسن للطرف الطالب الاستجابة لهذا الشرط لأسباب قانونية، فان الطرف المطلوب منه التسليم يمكنه جعل التسليم مشروطا بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام إذا ما تم النطق بها، وإذا قبل

Senato della Repubblica "الطالب التسليم وفق هذا الشرط، وجب عليه الالتزام به." Senato della Repubblica

2- La Convenzione relativa all'estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, firmata in Algeri il 22 luglio 2003, come sopra modificata dalle due Parti, entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Le sarò grato se vorrà confermarmi l'accordo del Governo algerino sulle disposizioni di cui sopra che ricevono il pieno accordo del Governo italiano.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Carlo Mordio



La Repubblica algerina democratica e popolare

Ministero della Giustizia

Il Ministro della Giustizia, Custode dei Sigilli

Palermo, il 29 settembre 2023

Al Signor Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

«Viste le difficoltà incontrate per l'entrata in vigore della Convenzione relativa all'estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, firmata in Algeri il 22 luglio 2003,

Si sono svolte discussioni tra i rappresentanti del Governo italiano e i rappresentanti del Governo algerino, segnatamente le sessioni di negoziati tra esperti italiani e algerini, tenutesi ad Algeri, rispettivamente il 16 maggio 2019 e il 06 settembre 2023, in base alle quali è stato convenuto che:

1- L'articolo 05 di detta Convenzione sia modificato come segue :

In lingua italiana

"Se il reato per il quale è richiesta l'estradizione è punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte, e se la pena di morte non è prevista dalla legislazionedella Parte richiesta, la Parte richiesta subordina l'estradizione alla condizione che la penadi morte non sia applicata alla persona richiesta, o se, per motivi legali, tale condizionenon può essere rispettata dalla Parte richiedente, la Parte richiesta subordinal'estradizione alla condizione che la pena di morte, in caso sia pronunciata, non siaeseguita. Nel caso in cui la Parte richiedente accetti l'estradizione a tale condizione, dovràattenervisi".



In lingua araba

" إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام حسب قانون الطرف الطالب، وكانت عقوبة الإعدام غير منصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب منه التسليم أن يجعل التسليم مشروطا بعدم فرض عقوبة الإعدام ضد الشخص المطلوب، أو، إذا لم يتسن للطرف الطالب الاستجابة لهذا الشرط لأسباب قانونية، فإن الطرف المطلوب منه التسليم يمكنه جعل التسليم مشروطا بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام إذا ما تم النطق بها، وإذا قبل الطرف الطالب التسليم وفق هذا الشرط، وجب عليه الالتزام به."

2- La Convenzione relativa all'estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, firmata in Algeri il 22 luglio 2003, come sopra modificata dalle due Parti, entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Le sarò grato se vorrà confermarmi l'accordo del Governo algerino sulle disposizioni di cui sopra che ricevono il pieno accordo del Governo italiano.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.»

Ho l'onore di confermarle l'accordo del Governo algerino sulle disposizioni di cui sopra.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Abderrachid TABI

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 82 (pom.) del 07/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

3ª Commissione permanente (AFFARI ESTERI E DIFESA) MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024 82ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente MENIA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1095) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (Esame)

Il presidente MENIA, in sostituzione del relatore Enrico Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica della Convenzione di estradizione tra Italia e Algeria, spiegando che esso si inserisce nell'ambito di quell'azione di rafforzamento della cooperazione giudiziaria con i Paesi dell'area mediterranea volta ad intensificare la lotta alla criminalità transnazionale e al terrorismo.

Nello specifico, la Convenzione tra l'Italia e l'Algeria intende disciplinare in modo puntuale la materia dell'estradizione fra i due Paesi, impegnando le Parti a consegnarsi, secondo norme e condizioni specificatamente disciplinate, persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, siano perseguite o condannate dalle autorità giudiziaria dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

Più in dettaglio, l'intesa disciplina i profili dell'estradizione processuale e di quella esecutiva per le Parti (articolo 1), individuando i reati per cui l'estradizione, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, possa essere richiesta e concessa (articolo 2), nonché i motivi per opporvi un rifiuto (articoli 3 e 4).

Per reati puniti dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte, l'estradizione - ai sensi dell'articolo 5, riformulato a seguito dello Scambio di lettere del settembre 2023, oggetto anch'esso della presente ratifica - può essere concessa dalla Parte richiesta (la cui legislazione non contempli la pena capitale) a condizione che l'esecuzione non sia applicata alla persona richiesta e in ogni caso non eseguita anche ove venisse pronunciata ai suoi danni.

Il testo individua, quindi, le modalità ed i documenti necessari per la presentazione delle richieste di estradizione, nonché le informazioni supplementari che possano eventualmente essere avanzate per consentire la decisione (articoli 6-7), disciplinando altresì le modalità di decisione e consegna della persona (articolo 8) e degli oggetti di prova (articolo 9), oltre alle ipotesi di consegna rinviata o temporanea della persona richiesta (articoli 9-10).

La Convenzione disciplina, inoltre, i casi di arresto provvisorio della persona a fini estradizionali

(articolo 11), le procedure semplificate di estradizione nel caso in cui vi sia il consenso della persona interessata (articolo 12), disponendo altresì che la persona estradata non possa essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, secondo il cosiddetto principio di specialità (articolo 13). Ulteriori disposizioni riguardano le richieste di estradizione avanzate da più Stati (articolo 14), i casi di riestradizione in uno Stato terzo (articolo 15), le condizioni per il transito nel territorio di uno dei due Paesi contraenti di una persona consegnata all'altra Parte (articolo 16), le modalità per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti in relazione al procedimento per la richiesta di estradizione (articolo 17), le lingue da utilizzare per le domande di estradizione (articolo 18) e gli aspetti relativi all'entrata in vigore, alla durata e alla eventuale denuncia del testo convenzionale (articolo 19). Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 18.000 euro annui a decorrere dal 2024, ascrivibili essenzialmente alle spese per l'arresto e l'estradizione delle persone condannate, per le missioni dei loro accompagnatori e per la traduzione degli atti. L'analisi delle compatibilità dell'intervento, conclude l'oratore, non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente MENIA apre la discussione generale.

Il senatore <u>MARTON</u> (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo se esistano precedenti di convenzioni bilaterali formulati come quello in esame, anche con riferimento alla relativa copertura finanziaria.

Il sottosegretario Maria TRIPODI risponde affermativamente, riepilogando la genesi dell'accordo, che trae le sue origini nel 2003 e che è stato finalizzato nel 2021.

Il presidente <u>MENIA</u>, non essendovi ulteriori iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale. Informa quindi che sono pervenuti i prescritti pareri, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale, il <u>PRESIDENTE</u> pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Enrico Borghi a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021 (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente <u>MENIA</u>, non essendovi iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale. Informa quindi che sono pervenuti i prescritti pareri, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Speranzon a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

(<u>Doc. XXVI, n. 2</u>) Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024, deliberata dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il presidente MENIA ricorda che il relatore Dreosto aveva già svolto la relazione ed era stata aperta la

discussione generale.

Informa altresì la Commissione che il relatore ha presentato un relativo schema di risoluzione. Interviene il senatore <u>MARTON</u> (*M5S*), per sottoporre all'attenzione dei commissari uno schema di risoluzione di minoranza presentato dal proprio Gruppo (pubblicato in allegato).

Il <u>PRESIDENTE</u>, apprezzate le circostanze e considerando che non è presente il relatore Dreosto, rinvia la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) SMD 16/2023, denominato "*Data Center*", relativo al consolidamento e potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nell'ambito dell' *Information Communication Technology* (n. 146)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame. Parere favorevole) Il senatore <u>DE ROSA</u> (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 13 maggio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 16/2023, prevede l'aggiornamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura di Information Communication Technology (ICT) dell'Esercito mediante la realizzazione di un nuovo Data Center principale, presso la Caserma Perotti di Roma, e del relativo Disaster Recovery, ovvero il processo di ripristino dei sistemi informatici e dei dati conseguente a un evento catastrofico, presso la Caserma Pierobon di Padova, al fine di disporre di un ambiente digitale per l'erogazione dei servizi informatici ottimizzato in termini di affidabilità, disponibilità e resilienza. Il programma, in particolare, prevede la progettazione infrastrutturale della componente di rete, l'acquisizione delle strutture modulari prefabbricate destinate ad ospitare la componente info-strutturale IT per il Data center di Roma, l'approvigionamento e l'implementazione della progettazione dei siti di Roma e di Padova e il relativo sostegno logistico e manutentivo. Come sottolineato nelle schede, le infrastrutture digitali asservite alla componente terrestre rivestono un ruolo divenuto imprescindibile nelle attività militari, e destinato peraltro ad evolversi rapidamente in termini di ampiezza di servizi offerti e profondità informativa. In tale ambito, appare necessario assicurare alla funzione di Comando e Controllo la disponibilità di strutture moderne, idonee a supportare standard di continuità operativa, sicurezza cibernetica e resilienza e capace di operare anche in circostanze estreme. A tale scopo risponde il programma in esame.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma interessi prevalentemente i comparti dell'elettronica, delle comunicazioni, dell'informatica, della climatizzazione e dell'integrazione sistemistica, con possibili ritorni soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* progettuale e per la produzione di componenti e sistemi operanti nel settore della *Information Communication*, anche mediante il coinvolgimento di *start-up* intraprendenti e dinamiche. Sono altresì previste positive ricadute in termini di capacità operativa e occupazionali anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto, distribuite su tutto il territorio nazionale, con prevalenza nel centro Italia e nel Triveneto. L'onere complessivo del programma è stimato in di 209 milioni di euro, del quale risulta finanziata la prima fase per 63 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 146 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto

legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma finalizzato all'aggiornamento/ammodernamento dell'infrastruttura di *Data Center* (DC) dell'Esercito (pag. 17, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (63 milioni di euro fino al 2031).

Il relatore conclude illustrando uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il presidente MENIA apre la discussione generale.

Interviene il senatore <u>MARTON</u> (*M5S*) per chiedere un approfondimento scritto al Governo su tale importante tipologia di supporto informatico.

Replica affermativamente il sottosegretario Maria TRIPODI, assicurando che si farà parte diligente presso il Dicastero della Difesa affinché vengano fornite ulteriori informazioni al riguardo.

Il presidente <u>MENIA</u>, non registrando ulteriori richieste di intervento, chiude la discussione generale e, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) SMD 29/2023, denominato "Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (CETLI) NBC di Civitavecchia" (n. 147)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame. Parere favorevole) La senatrice MIELI (FdI), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 13 maggio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare. Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 29/2023, prevede la realizzazione presso il Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia - l'Ente che svolge attività di studio e applicazioni a carattere militare nel settore chimico, biologico, radiologico e nucleare, che fornisce concorso nell'approvvigionamento di materiali e mezzi di rilevazione, protezione e bonifica CBRN per le esigenze delle Forze armate e che provvede al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche obsolete rinvenute sul territorio nazionale - di un impianto di tipo termossidatore pirolitico finalizzato alla distruzione del munizionamento a caricamento speciale e alla messa in sicurezza delle rimanenti armi chimiche ancora presenti in Italia. Nel quadro degli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche del 1993, che proibisce fra l'altro lo sviluppo, la produzione, lo stoccaggio e l'uso di armi chimiche, nonché la distruzione degli arsenali esistenti, il nostro Paese - che ha ratificato lo strumento convenzionale con la legge n. 496 del 1995 - si è impegnato a distruggere tutto il munizionamento chimico rinvenuto negli anni sul territorio nazionale, in particolare quello relativo alle armi prodotte nel periodo fra il 1925 e il 1945 (denominate OCW). Ad oggi l'Italia non ha ancora provveduto a dotarsi di una struttura idonea a tale scopo e rischia, qualora non realizzi in tempi rapidi l'ammodernamento degli attuali impianti di demilitarizzazione, l'unico Paese a possedere un numero considerevole di armi chimiche desuete senza le capacità necessarie per distruggerle in sicurezza. Come sottolineato nella scheda illustrativa che accompagna il provvedimento, ad oggi rimangano immagazzinati presso il Ce.T.L.I. circa 11.000 OCW non eliminabili senza la costruzione del nuovo termossidatore pirolitico, anche per il corretto trattamento dei gas residui e nel pieno rispetto della normativa ambientale europea. Al riguardo, la relatrice precisa come, oltre alla realizzazione del termossidatore, il programma preveda altresì la realizzazione di un apposito sistema di trattamento e abbattimento dei fumi, di infrastrutture di supporto, di sistemi di monitoraggio e contempli un servizio di assistenza quinquennale. Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma interessi prevalentemente quello della demilitarizzazione delle armi chimiche e della protezione, coinvolgendo ditte espressamente individuate, fra cui l'italiana BMA Buizza Mazzei Agency S.r.l., con sede legale a Roma. Nelle schede non vi sono indicazioni circa eventuali ricadute del programma sulle piccole e medie imprese dell'indotto.

L'onere complessivo del programma è stimato in circa 29 milioni di euro, con una copertura già

individuata a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, secondo un cronoprogramma meramente indicativo, è previsto per il 2026.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, per ultimo, come, nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025, si faccia espressamente riferimento al programma per la capacità di demilitarizzazione delle armi chimiche obsolete (*Old Chemical Weapons* - OCW), finalizzato alla realizzazione di un sistema di demilitarizzazione/neutralizzazione/distruzione delle armi chimiche, costituito da un ossidatore termico in grado di distruggere le tipologie di munizionamento chimico e gli aggressivi in esso contenuti, unitamente ad un sistema di trattamento e abbattimento fumi ed emissioni gassose con le relative centraline (pag. 9, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (29 milioni di euro fino al 2026/2028).

Illustra, infine, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il presidente **MENIA** apre la discussione generale.

Interviene il senatore <u>MARTON</u> (*M5S*) per chiedere un approfondimento scritto al Governo su tale importante sistema di demilitarizzazione.

Replica affermativamente il sottosegretario Maria TRIPODI, assicurando che si farà parte diligente presso il Dicastero della Difesa affinché vengano fornite ulteriori informazioni al riguardo.

Non registrando ulteriori richieste di intervento, il presidente <u>MENIA</u> chiude la discussione generale e, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, indicate nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 (n. 151)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame. Parere favorevole)

La relatrice <u>PUCCIARELLI</u> (*LSP-PSd'Az*) illustra l'Atto del Governo in titolo, volto a dare attuazione finanziaria alle risoluzioni con cui il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno autorizzato lo scorso 5 marzo le nuove missioni internazionali indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024. Come evidenziato nella relazione illustrativa, una volta approvato il presente schema di decreto, sarà poi necessario sottoporre all'esame del Parlamento un nuovo schema di decreto per la ripartizione delle risorse del medesimo fondo necessarie per la prosecuzione nel 2024 delle missioni già autorizzate nel 20234, una volta che le Camere abbiano espressamente approvato con specifico atto di indirizzo la loro continuazione.

Lo schema di decreto in esame si compone di due articoli e di un allegato.

L'articolo 1 ripartisce parte della dotazione del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 - che vanta complessivamente risorse per 1.525.468.035 euro per obbligazioni esigibili nel 2024 e per ulteriori 300.000 euro per l'anno 2025 - per le sole nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, autorizzate dal Parlamento, nelle misure stabilite dall'allegato 1, per coprire il fabbisogno finanziario per l'anno 2024, e per soddisfare anche le obbligazioni esigibili nell'anno 2025. L'articolo 2 del decreto regola invece l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della "legge quadro" in relazione alla determinazione delle indennità di missione da corrispondere al personale inviato, prendendo a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. La misura viene prevista - analogamente a quanto disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse sul fondo missioni internazionali degli anni passati - in ragione del permanere della situazione di disagio ambientale in cui si svolgono le missioni

internazionali richiamate, nonché per esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato. L'allegato, infine, indica la ripartizione delle risorse del fondo tra gli stati di previsione delle diverse amministrazioni interessate, che sono il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia, per il finanziamento delle nuove missioni di rispettiva competenza.

Per ciascuno stato di previsione sono elencate le missioni e gli interventi da finanziare, utilizzando la numerazione delle schede contenute nel documento allegato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, e il relativo periodo di finanziamento. Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2024 ed infine quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2025.

Lo schema di decreto è corredato dalla prescritta relazione tecnica, anche ai fini della trasmissione del provvedimento alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 145 del 2016.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la relatrice rileva che, per il periodo considerato, la copertura finanziaria delle nuove missioni è stata assicurata sia sul fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell'anno 2024, sia su quello relativo ad obbligazioni esigibili nel 2025. In particolare, con riferimento alle missioni Operazione Levante (scheda n. 13-bis) e Dispositivo multidominio nazionale (scheda 26-bis), 45.863.901 euro sono a carico del Ministero della Difesa, ripartiti in 35.213.901 euro a carico dell'esercizio finanziario del 2024 e in 10.650.000 di euro a carico dell'esercizio finanziario del 2025; con riferimento alla missione civile dell'Unione europea EUAM Ucraina (scheda 34-bis), 66.543 euro sono a carico del Ministero della Giustizia, gravanti all'esercizio finanziario 2024.

Le predette somme coincidono integralmente con i dati contenuti nelle relazioni tecniche allegate alle deliberazioni già esaminate e autorizzate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati lo scorso mese di marzo.

Conclude illustrando uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il presidente <u>MENIA</u>, non registrando richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI MARTON E ETTORE ANTONIO LICHERI SULL'AFFARE ASSEGNATO *DOC.* XXVI, N. 2

La Commissione affari esteri e difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024, deliberata dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024 (*Doc.* XXVI, n. 2);

richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui al citato Documento, svolte il 19 marzo 2024, davanti alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui al citato Documento, svolte il 19 marzo 2024, davanti alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni; premesso che:

il documento in esame si inserisce in un quadro internazionale incerto e rischioso soprattutto alla luce del drammatico contesto geopolitico dovuto al perdurare del conflitto russo-ucraino e, dall'autunno del

2023, dalla ripresa delle ostilità in Medio Oriente e della crisi nel Mar Rosso;

la crisi geopolitica internazionale in atto è pericolosamente impattante a livello globale sia dal punto di vista umanitario che economico e finanziario. Per la sua complessità lo scenario si presenta come uno scacchiere estremamente pericoloso per tutti gli attori internazionali coinvolti;

l'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali deve rispondere ai valori e ai principi della nostra Costituzione con l'obiettivo di stabilizzare le crisi in atto, partecipare attivamente alla gestione dei processi di transizione, garantendo il sostegno ad agende riformiste inclusive, in sinergia con la comunità internazionale nei processi di pace e sicurezza a livello globale;

le missioni internazionali cui l'Italia partecipa hanno nel tempo consolidato la percezione della nostra affidabilità in termini di sicurezza nel Mediterraneo allargato, nonché la nostra vocazione europeista, il nostro legame transatlantico insieme ad un convinto sostegno al multilateralismo;

nello specifico, a livello internazionale, l'Italia deve spendersi, affinché prosegua con risolutezza l'impegno contro il terrorismo, a tutela e garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle minoranze e, al contempo, perseguire fermamente l'obiettivo fondamentale in una prospettiva di lungo termine di una condivisione più equa e responsabile in merito alle conseguenze del fenomeno migratorio; considerato che:

l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina si protrae ormai da oltre due anni e le strategie sinora perseguite per porre fine al conflitto non hanno raggiunto alcun risultato concreto; il conflitto russo-ucraino si è trasformato in una guerra di logoramento che va avanti nella totale assenza di interventi diplomatici al fine di giungere a una soluzione di pace, nel rispetto del diritto internazionale. In tal modo gli interventi a sostegno dell'Ucraina si sono cristallizzati in un mero e continuo invio di armamenti;

si delinea pertanto, nel breve periodo, solamente un ulteriore sforzo militare europeo e nessuna concreta e penetrante prospettiva negoziale volta a porre fine alle operazioni belliche in territorio ucraino;

alla luce della situazione sopra descritta, è doveroso profondere il massimo sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Paesi europei, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una *de-escalation* militare, portando il nostro Paese a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione diplomatica in linea con i principi del diritto internazionale;

con riferimento alla missione di addestramento militare EUMAM Ucraina (scheda n. 6/2024), desta, tuttavia, preoccupazione in relazione a un possibile ulteriore inasprimento del conflitto e del suo protrarsi, quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2022/1968 del 17 ottobre 2022, istitutiva della suddetta missione, ossia la possibilità per il Consiglio di modificare la sua decisione in merito alla eventuale autorizzazione per EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri;

considerato, altresì, che:

il conflitto in Medio Oriente è in fase di pericolosa *escalation*, con il rischio concreto che si possa verificare una guerra regionale, considerato l'intervento diretto dell'Iran nei confronti di Israele - come reazione all'attacco sferrato da quest'ultimo contro il consolato iraniano a Damasco - e la risposta di Tel Aviv che si è concentrata su una base aerea militare vicino alla città di Esfahan; destano profonda apprensione le condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza, oltremodo disumane e drammatiche. È urgente una ulteriore mobilitazione della comunità internazionale per garantire l'accesso agli aiuti umanitari alla popolazione civile intrappolata a Gaza. Gli aiuti attuali sono infatti totalmente insufficienti, a cominciare da cibo, acqua potabile, medicinali, materiale igienico-sanitario, fornitura di elettricità e di carburante, essenziali all'espletamento delle operazioni umanitarie, al soddisfacimento di bisogni vitali di prima necessità e affinché le condizioni di salute pubblica non si aggravino ulteriormente;

in tale contesto, pesa particolarmente la parziale operatività dell'UNRWA (United Nations Relief and

Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), alla quale a gennaio scorso, a seguito delle accuse mosse nei confronti di dodici dipendenti dell'Agenzia di essere coinvolti nell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, sono stati sospesi i finanziamenti da parte di molti Paesi, tra cui l'Italia. Ripristinare i contributi sospesi permetterebbe all'UNRWA di operare a pieno regime a supporto della popolazione palestinese, martoriata dal conflitto in atto;

il 5 aprile scorso il Consiglio dei diritti umani dell'ONU ha approvato una risoluzione con la quale invita tutti gli Stati a cessare la vendita, il trasferimento e la consegna di armi, nonché di munizioni e di altri equipaggiamenti militari a Israele, compresi beni e tecnologie di sorveglianza, anche "dual use", al fine di prevenire ulteriori violazioni del diritto umanitario internazionale, ricordando anche l'ordinanza della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 26 gennaio 2024 sulla richiesta di misure urgenti presentata dal Sudafrica nella controversia iniziata dallo stesso Stato contro Israele e relativa all'applicazione della Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio del 1948; valutato che:

con riferimento alla Libia, la scheda n. 42 proroga per l'anno 2024 la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi. Il fabbisogno finanziario risulta aumentato di oltre 2 milioni di euro a fronte dell'aumento di un singolo mezzo terrestre, mentre le 25 unità di personale rimangono invariate;

secondo il Rapporto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 7 dicembre 2023, permane la situazione di divisione del paese, la fragile situazione umanitaria e del rispetto dei diritti umani. In particolare, la protezione dei migranti e dei rifugiati, continua a destare grave preoccupazione. Nel rapporto si invitavano le autorità libiche a cercare alternative alla detenzione dei migranti e dei richiedenti asilo e a garantire un trattamento umano a tutti detenuti, con l'obiettivo a lungo termine della depenalizzazione, del trattamento umano e accesso ai procedimenti giudiziari; inoltre, nel Rapporto di Human Rights Watch (HRW) diffuso l'11 gennaio 2024, si conferma la persistente presenza in Libia di migranti e richiedenti asilo che "soffrono condizioni disumane, torture, lavoro forzato e aggressioni sessuali in detenzioni arbitrarie e indefinite controllate dai ministeri degli Interni sia dell'Est che dell'Ovest o in strutture controllate dai trafficanti". Secondo questo rapporto, "il Ministero della Giustizia ha detenuto migliaia di persone in detenzione prolungata senza processo, in carceri gestite solo nominalmente dalle autorità ma effettivamente controllate dalle milizie, che hanno sottoposto i detenuti a condizioni disumane tra cui grave sovraffollamento, maltrattamenti e tortura"; il Governo non ha manifestato l'intenzione di procedere alla revisione del Memorandum of Understanding Italia-Libia, come richiesto dal Movimento 5 Stelle nella precedente richiesta di autorizzazione alla proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda n. 42/2024), al fine di prevedere: il puntuale rispetto delle norme applicabili in materia di diritti umani, un ruolo centrale da riconoscere alle competenti agenzie delle Nazioni Unite e il progressivo superamento del sistema dei centri che ospitano i migranti;

alla luce di quanto esposto e considerata l'intollerabile e sistematica violazione da parte della Guardia Costiera libica delle procedure e degli *standard* operativi di intervento di *Search and Rescue* (SAR), riteniamo che la situazione attuale, in progressivo deterioramento, non consenta l'apertura di credito necessaria nei confronti del Governo in relazione alla proroga della missione citata; valutato, altresì, che:

desta profonda preoccupazione la grave situazione nel Sahel, a seguito di numerosi colpi di Stato degli ultimi anni;

in particolare, la situazione in Niger rappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione, compromettendo l'ordine costituzionale, la democrazia e lo Stato di diritto. Così come la grave crisi politica e sociale in atto nel Burkina Faso, caratterizzata dalla grave violazione dei diritti umani, da abusi e violenze anche contro i bambini;

tenuto conto che:

le risorse stanziate per gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di

stabilizzazione per il 2024 sono pari a 361.597.000. L'aumento rispetto ai 358.668.800 di euro dello scorso anno, risulta francamente irrisorio considerato che gli interventi *de quo* rappresentano uno strumento fondamentale di politica estera per la loro valenza strategica nel sostenere intere comunità, nell'intento di migliorare le condizioni di vita per l'avvento di società più democratiche e più stabili. Sarebbe pertanto opportuno aumentare l'insufficiente fabbisogno finanziario;

è necessario dunque attribuire alla cooperazione allo sviluppo un ruolo maggiore e un significato politico centrale nella politica internazionale dell'Italia, contribuendo in modo significativo alla riduzione della povertà e delle diseguaglianze e alla promozione dei diritti umani e della pace; pertanto, alla luce di quanto esposto,

autorizza per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 2, di seguito riportate:

EUROPA

NATO Joint Enterprise nei Balcani (scheda n. 1/2024);

EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 2/2024);

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus -UNFICYP (scheda n. 3/2024);

NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (scheda n. 4/2024);

EUNAVFOR MED operazione *Irini* (scheda n. 5/2024);

Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Military Assistance Mission* in Ucraina (scheda n. 6/2024), a condizione che il Governo si impegni: 1) a vincolare il contributo del contingente nazionale impiegato esclusivamente nel territorio degli Stati membri; 2) a voler comunicare preventivamente al Parlamento l'indirizzo politico da assumere qualora, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio del 17 ottobre 2022, il Consiglio decida di autorizzare EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri;

European Union Rule of Law Mission in Kosovo - EULEX Kosovo personale militare (scheda n. 37/2024);

United Nations Mission in Kosovo UNMIK (scheda n. 38/2024);

Missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (scheda n. 39/2024);

ASIA

United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL (scheda n. 7/2024);

Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi - MIBIL (scheda n. 8/2024); Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 9/2024), impegnando altresì il Governo a ripristinare i contributi sospesi all'UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*), al fine di garantire l'operatività dell'Agenzia a pieno regime a supporto della popolazione palestinese, considerata la tragedia umanitaria in atto;

Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda n. 10/2024); NATO *Mission* in Iraq (scheda n. 11/2024);

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan - UNMOGIP (scheda n. 12/2024); Personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 13/2024); EUPOL COPPS (European Union Police - Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda n. 40/2024);

AFRICA

United Nations Support Mission in Libya - UNSMIL (scheda n. 14/2024);

Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 15/2024);

Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 16/2024);

Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 17/2024) impegnando altresì il

Governo ad adoperarsi al fine di agevolare il rispristino dell'ordine costituzionale;

United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara - MINURSO (scheda n. 18/2024);

Multinational Force and Observersin Egitto - MFO (scheda n. 19/2024);

European Union Training Mission Somalia - EUTM Somalia (scheda n. 20/2024);

Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda n. 21/2024);

Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 22/2024);

EUTM Mozambico (scheda 23/2024);

Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Military Partnership Mission* in Niger (EUMPM Niger) (scheda n. 24/2024) impegnando altresì il Governo ad adoperarsi al fine di agevolare il rispristino dell'ordine costituzionale;

Partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella repubblica del Burkina Faso (scheda n. 25/2024), a condizione che il Governo, nel conseguimento degli obiettivi della missione in oggetto, garantisca il rispetto delle regole del diritto internazionale umanitario da parte delle Forze governative del Burkina Faso;

Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un Ufficiale della Guardia di finanza alla missione UE denominata *European Union Border Assistance in Libya* (EUBAM Libia) (scheda n. 41/2024);

Potenziamento di dispositivi nazionali e della NATO

«Mediterraneo Sicuro»: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda n. 26/2024);

Impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 27/2024);

NATO Implementation of the Enhancement of the Framework for the South (scheda n. 28/2024); NATO dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 29/2024), impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore escalation militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta a perseguire un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

NATO dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (scheda n. 30/2024), impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta a perseguire un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

NATO *Air Policing* e *Air Shielding* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 31/2024), impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta a perseguire un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

NATO dispositivo per la presenza nell'area sud-est dell'Alleanza (*enhanced Vigilance Activities-Forward Land Forces*) (scheda n. 32/2024), impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta a perseguire un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

NATO dispositivo per la presenza in Lettonia (enhanced Forward Presence) (scheda n. 33/2024),

impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta a perseguire un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

Partecipazione di personale della difesa alle missioni civili dell'unione europea (scheda n. 34/2024); Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 35/2024);

Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 36/2024); Interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 43/2024), impegnando altresì il Governo ad aumentare le risorse per le politiche di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile globale in sintonia con l'Agenda 2030, con una particolare attenzione all'efficacia degli aiuti e dello sviluppo, alla massima integrazione delle politiche e degli strumenti ed al coordinamento e la collaborazione degli attori della cooperazione;

Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza (scheda n. 44/2024);

Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 45/2024), impegnando altresì il Governo ad intraprendere le opportune iniziative presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite volte a promuovere la costituzione di una missione internazionale di interposizione nella Striscia di Gaza, anche con il coinvolgimento diretto dei Paesi arabi, al fine di ricostruire l'area e fornire assistenza umanitaria alla popolazione locale;

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 46/2024);

non autorizza per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024, la prosecuzione della seguente missione internazionale:

AFRICA

Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda n. 42/2024).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 146

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo,

considerata l'esigenza di aggiornare e ammodernare l'infrastruttura ICT dell'Esercito mediante la realizzazione di un nuovo *Data Center*, al fine di disporre di un ambiente digitale atto all'erogazione dei servizi informatici ed ottimizzato in termini di affidabilità, disponibilità e resilienza, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 147

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo,

considerata l'inderogabile esigenza di provvedere al potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (Ce.T.L.I.) NBC di Civitavecchia anche in ragione della necessità di adempiere pienamente agli obblighi per il nostro Paese derivanti dalla ratifica della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche,

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 151

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo,

rilevato come esso sia finalizzato a ripartire la dotazione del fondo per le nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, già autorizzate dal Parlamento, nelle misure stabilite dall'allegato 1; atteso come l'articolo 2 del medesimo decreto disponga in ordine alla determinazione delle indennità di missione da corrispondere al personale inviato in talune aree per ragioni correlate al permanere di una situazione di disagio ambientale e ad esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato; rilevato altresì come le somme indicate nell'allegato 1, così come i contributi previsti per ogni singola missione, coincidano con i dati contenuti nelle relazioni tecniche allegate alla deliberazione già esaminata ed oggetto della risoluzione approvata dal Senato della Repubblica il 5 marzo 2024, esprime parere favorevole.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1 Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 56 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

> **Sottocommissione per i pareri** MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

> > 56^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(1095) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente <u>TOSATO</u> (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente <u>TOSATO</u> (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il nuovo testo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in via generale, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto con riferimento alla sola lettera *e*);
- all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le disposizioni oggetto di intervento abrogativo.

Il senatore <u>PARRINI</u> (*PD-IDP*) chiede la che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente <u>TOSATO</u> (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di

aggiornare il riferimento normativo alle regioni meridionali, sostituendo il richiamo all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 1967 con l'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978;

- all'articolo 2, comma 4, si rappresenta l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto;
- all'articolo 2, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il numero e i requisiti dei componenti del tavolo di lavoro ivi previsto, da istituirsi presso il Ministero del turismo. La Sottocommissione conviene.

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente <u>TOSATO</u> (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto di competenza legislativa, il contenuto del provvedimento in titolo attiene alla materia dell'ordinamento civile, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

richiamata l'esigenza secondo cui le leggi di interpretazione autentica devono conformarsi alle indicazioni consolidate nella giurisprudenza costituzionale, che ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi "il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (*ex multis*, sentenze nn. 210 del 2021, 170 del 2013, 78 del 2012 e 209 del 2010), propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore <u>CATALDI</u> (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale (Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al rispetto del riparto di competenza legislativa, le disposizioni del disegno di legge in titolo risultano per lo più riconducibili a materie rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ovvero nella competenza legislativa concorrente, per la quale è riservata alla legislazione statale la determinazione dei principi fondamentali della materia,
- propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- con riguardo alle previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 4, 3, comma 7, e 7, comma 3, andrebbe specificata la tipologia delle disposizioni regolamentari e dei provvedimenti amministrativi ivi previsti, nonché la relativa procedura di adozione;
- relativamente all'articolo 4, comma 1, riguardante la definizione delle condizioni e delle modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale finalizzati al perseguimento dell'innovazione dei servizi e dei prodotti in una serie di settori espressamente indicati, andrebbe previsto il coinvolgimento, in sede di consultazione, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stante anche il fatto che alcuni dei predetti settori rientrano nella competenza legislativa regionale.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^aCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 234 (ant.) del 30/04/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 30 APRILE 2024

234^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice <u>TESTOR</u> (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La relatrice <u>TESTOR</u> (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore <u>DREOSTO</u> (*LSP-PSd'Az*) evidenzia come il provvedimento affronti un tema di natura ampiamente condivisibile ed è stato oggetto di una formulazione, nel testo, proprio volta ad ottenere l'appoggio condiviso delle diverse parti politiche, per cui sottolinea il carattere meritevole di una condivisione trasversale, sottolineando peraltro l'assenza di impegni di tipo economico connessi al provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo sul provvedimento, che risulta approvata dalla Commissione.

(1095) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice <u>PIRRO</u> (*M5S*), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La RELATRICE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1038) Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi e altri; Barabotti e altri; Mollicone e Malaguti

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il relatore <u>LOTITO</u> (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta alla luce della relazione tecnica depositata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore <u>LOTITO</u> (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che tra le disposizioni recate dal provvedimento appaiono suscettibili di determinare oneri gli articoli 1, in materia di contratti di collaborazione prestati dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata, 7, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, 9, in materia di premi di produttività, e 15, in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare.

Appare altresì necessario valutare gli effetti finanziari dei restanti articoli, e in particolare degli articoli 2, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, 6, in materia di lavoro agile, specialmente per quanto concerne il settore pubblico, 8, in materia di incarichi in favore di lavoratori in quiescenza, ovvero di lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza, 11, in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), 13, in materia di sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali, 14, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività, e 16, in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre. Per quanto di competenza, considerato che il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica e non reca clausole di copertura, al fine di valutarne correttamente i profili finanziari, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica. La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota di risposta, che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposta, che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, indicate nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 (n. 151)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la legge 21 luglio 2016, n. 145, legge quadro in materia di missioni internazionali, agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali, allo scopo di soddisfare il fabbisogno finanziario indicato nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri e autorizzato dai due rami del Parlamento.

Segnala, al riguardo, che lo scorso 25 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di riforma della legge n. 146 del 2016 (A.S. 1020). Il testo ha la finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e più rispondente alle evoluzioni del contesto geo-politico internazionale. Tali modifiche prevedono, tra l'altro, la semplificazione della procedura per la ripartizione delle risorse tra le varie missioni all'estero mediante l'eliminazione della previsione dell'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sostituiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, e la soppressione dell'obbligo di previa acquisizione del parere parlamentare sugli schemi di decreto.

Con riguardo al caso in esame, il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei ministri ha adottato una deliberazione in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione a tre nuove missioni per il 2024. Il 5 marzo successivo il Senato e la Camera dei deputati hanno rispettivamente approvato due risoluzioni per l'autorizzazione delle tre nuove missioni, previste dalle schede 13-bis, 26-bis e 34-bis, rinviando a successive determinazioni l'autorizzazione della proroga delle missioni in corso.

Lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, ripartisce parte della dotazione del Fondo tra le tre nuove missioni sopra richiamate, nelle misure stabilite dall'allegato 1, tra gli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della giustizia. Una parte del fabbisogno finanziario è per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2025.

L'articolo 2 dello schema regola, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della suddetta legge quadro, il calcolo dell'indennità da corrispondere al personale inviato in missione, prendendo a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. Lo scherma di decreto è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata, per ciascuna delle tre missioni interessate. Le somme ripartite ammontano a euro 35.280.444 per l'anno 2024 e a euro 10.650.000 per il 2025, per un totale di 45.530.444 euro. Gli oneri sono configurati come limite massimo di spesa.

Il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali presenta uno stanziamento corrente pari a euro 1.525.468.035 per l'anno 2024 e a euro 300 milioni per l'anno 2025.

Per quanto di competenza, posto che la ripartizione corrisponde a quanto risulta dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 febbraio per le tre nuove missioni (Doc. XXV, n. 2), rilevato che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le necessarie disponibilità, non vi sono osservazioni da formulare circa i profili finanziari del provvedimento in esame. Comunque, nell'ottica di una corretta programmazione finanziaria, appare utile avere conferma che, in relazione a quanto previsto dal Doc. XXVI, n. 2, le residue disponibilità del suddetto Fondo siano adeguate a far fronte al finanziamento della proroga delle missioni in corso, sia per il 2024 sia, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per il 2025. La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano elementi da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

